

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4351 del 29/07/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ BIOCIRCULAR S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VIOLARO, N.2, LOCALITA' CAMPIANO E IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO IN VIA STANDIANA. ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4539 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SOCIETÀ BIOCIRCULAR S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VIOLARO, N.2, LOCALITÀ CAMPIANO E IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO IN VIA STANDIANA. **ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUA.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

Premesso che:

- la Società Biocircular srl è in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2023-828 del 20/02/2023 e smi per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 500 Smc/h da realizzare in Comune di Ravenna, Via Standiana, Frazione Campiano;
- Con PG 2025/90875 del 16/05/2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024, ARPAE SAC di Ravenna richiedeva agli Enti di verificare la completezza della documentazione depositata relativamente alle autorizzazioni/pareri/nulla osta necessari per le modifiche proposte al progetto di modifica dell'AUA, di cui la presente AUA sarà parte integrante;

- Con PG 2025/104916 del 11/06/2025 ARPAE SAC di Ravenna inoltrava le richieste di documentazione a completamento dell'istanza depositata al PG 2025/84486, come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 190/2024;
- In data 27/06/2025, entro i termini previsti dalla sopra richiamata nota, la Società BIOCIRCULAR S.r.l. depositava al PG 2025/116578 la documentazione richiesta a completamento dell'istanza di modifica del Provvedimento di Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023 e successive modifiche e integrazioni DET-AMB-2023-3641 del 17/07/2023, DET-AMB-2023-4292 del 28/08/2023 e DET-AMB-2024-205 del 16/01/2024;
- Nella documentazione a completamento era prevista anche la presentazione della documentazione per l'adozione e il rilascio dell'AUA, acquisita in data 27/06/2025 (ns PG. 2025/116578) - Pratica Sinadoc 22036/2025 ed è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione;
 - valutazione di impatto acustico;
 - utilizzazione agronomica del digestato.
- Verificata la completezza della documentazione depositata (PG 2025/116578), con nota PG 2025/120929 del 04/07/2025 ARPAE SAC di Ravenna, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 190/2024, comunicava l'avvio del procedimento e contestualmente indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, rientra fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE;

CONSIDERATO pertanto che dall'esame della documentazione presentata per l'adozione e il rilascio dell'AUA a favore della Ditta Biocircular srl, che sarà poi ricompresa nell'Autorizzazione Unica, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **22036/2025**, emerge che:

- nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'AU rilasciata da ARPAE SAC con DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023 e smi, la modifica proposta prevede **l'introduzione di nuove matrici** in alimentazione all'impianto rispetto all'autorizzato, in particolare l'insilato di mais, la pollina e il liquame suino per quantitativi rispettivamente pari a 8.000 t/anno, 4.459 t/anno e 7.000 t/anno, che comportano un aumento giornaliero di biomassa inviata a digestione anaerobica pari a 170,8 t/giorno e del quantitativo totale annuale che da 53.000 t/anno passa a 62.359 t/anno;
- La modifica della ricetta di alimentazione comporta una piccola riduzione dei quantitativi di acqua di diluizione, da 75 t/giorno a 50 t/giorno, mentre i quantitativi di digestato ricircolato rimangono invariati (350 t/g). Infine, rispetto alla ricetta

autorizzata con l'ultima modifica di AU, provvedimento DET-AMB-2023-3641 del 17/07/2023, la Società chiede di mantenere con valorizzazione nulla le seguenti biomasse nella ricetta di alimentazione: vinacce essiccate, triticale/sorgo, paglia e pula di riso.

- Relativamente alla **gestione delle biomasse**, a seguito della modifica della ricetta di alimentazione è necessaria la realizzazione di un'ulteriore trincea, con le medesime dimensioni di quella già autorizzata, di lunghezza 45 m, larghezza 25 m ed altezza 5 m, per un volume di stoccaggio totale tra le 2 trincee pari a 11.250 m³. La nuova trincea sarà dotata di rete fognaria costituita da una dorsale centrale composta da caditoie in ghisa sferoidale e tubazioni in PVC SN4 D 315, come indicato nella planimetria delle fognature aggiornata, documento "2.5 – *Planimetria rete fognaria_REV01.pdf.p7m*" (PG 2025/116578).
- La modalità di gestione delle biomasse avverrà nel modo seguente:
 - l'insilamento nelle trincee per il mais, la pula di riso, la vinaccia essiccata, il triticale/sorgo e la paglia;
 - lo stoccaggio "*just in time*" nelle trincee per i sottoprodotti di origine vegetale, delle olive e cruscamì;
 - lo stoccaggio nel deposito coperto tamponato per la lettiera avicola e la pollina da ovaiole;
 - il caricamento in prevasca (dimensioni diametro 10 m, altezza 4 m, volume utile 292 m³) per il liquame suino;

DATO ATTO che In data 18/07/2025 ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2025/130498 trasmetteva il verbale (PG 2025/130426) della 1^a seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona, attestante la sospensione dei termini del Procedimento e della Conferenza dei Servizi per effetto della richiesta di integrazioni formulata dagli Enti;

In data 22/07/2025, entro i termini della sopra richiamata nota, la Società BIOCIRCULAR Srl depositava al PG 2025/132015 la documentazione integrativa richiesta;

Al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica, comprensiva dell'AUA, per l'impianto in oggetto, ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2025/132167 del 22/07/2025 convocava, per la data del 25/07/2025, la seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria conclusiva simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023 - Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di

impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

ACQUISITE le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria in data 28/07/2025 e acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione e il rilascio dell'AUA che verrà ricompresa all'interno dell'Autorizzazione Unica, quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera, per l'utilizzazione agronomica del digestato (PG. 2025/130849 del 21/07/2025; In tale parere vengono altresì richiamati i precedenti pareri espressi dal Servizio Territoriale ARPAE;
- Parere ARPAE SSA di Ravenna con nota PG 2025/129218 del 17/07/2025 per l'impatto odorigeno;
- Parere di conformità edilizia dell'Area Pianificazione del Comune di Ravenna (PG. 2025/130761 del 21/07/2025).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Società Biocircular srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione biometano, che verrà ricompresa quale endoprocedimento nel provvedimento di modifica, ai sensi del Dlgs 190/2024, dell'Autorizzazione Unica n. 2023-828 del 20/02/2023 e smi,

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), a favore della Società Biocircular srl (CF/P.IVA 02683600395), con sede legale in Comune di Ravenna, Via Violaro, n.2 e impianto di produzione biometano di potenza pari a 500 Sm³/h di CH₄ in Comune di Ravenna, Via Standiana e che sarà ricompresa nell'AU;**
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**
 - **Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in sub irrigazione;**
 - **Allegato C) – comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in sub irrigazione; i
 - I'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico si evidenzia che:

- la modifica presentata riguarda la variazione della formula di alimentazione e non gli impianti utilizzati o parte di essi. Tale condizione, dichiarata da parte di Tecnico in Acustica Accreditato nel documento "1.3 – Dichiarazione sul rispetto dei limiti di rumore", rientra nelle casistiche previste dal DPR 227/2011, pertanto è possibile esprimere un parere favorevole;
 - qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio dell'AU alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI **DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nella modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale.
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione

dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'impianto Biocircular S.r.l. è stato autorizzato con atto n. DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023 e s.m.i. per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h. Durante la realizzazione dell'opera, iniziata in data 26/07/2024, è nata l'esigenza da parte della Società di apportare alcune modifiche di seguito elencate sinteticamente:
 - modifica della ricetta di alimentazione;
 - realizzazione di una terza trincea;
 - diversa disposizione dei moduli componenti l'impianto di upgrading;
 - dislocamento su due piani del locale tecnico posto tra i digestori 2 e 3;
 - realizzazione del locale pesa con n. 6 moduli prefabbricati;
 - disposizione delle tramogge di carico delle biomasse a un livello interrato all'interno di una struttura di contenimento in cemento armato, un lieve spostamento distale delle vasche circolari ed il conseguente adeguamento delle dimensioni del piazzale, senza aumento della superficie impermeabile complessiva;
 - modifica dell'impianto di strippaggio che sarà composto da quattro moduli cilindrici di stoccaggio su bacino di contenimento in cemento armato;
 - spostamento del gruppo di riserva e pressurizzazione antincendio;
 - realizzazione di una piccola cabina elettrica, in adiacenza alla cabina di e-distribuzione, per l'alloggio di dispositivi di alimentazione dell'impianto generale, collegata con linea interrata al cogeneratore - impianto upgrading;

Contestualmente alla richiesta di modifica dell'AU, la Ditta ha presentato apposita istanza di AUA che verrà poi ricompresa, parte integrante e sostanziale all'Autorizzazione Unica;

Valutazione impatto odorigeno

L'impatto per la componente odorigena del solo impianto Biocircular, risulta accettabile. Tuttavia si evidenzia la criticità dell'area di insediamento dello stabilimento dal punto di vista odorigeno.

Tenuto pertanto presente la rilevante pressione nel territorio dovuta alla compresenza di diverse sorgenti odorigene, la Ditta è tenuta ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene che dovrà protrarsi per almeno 2 annualità (dall'entrata in esercizio dell'impianto) con cadenza stagionale.

Gli esiti dei risultati dei monitoraggi e l'aggiornamento della valutazione odorigena al termine delle campagne di misura, dovranno essere trasmessi ad ARPAE - Servizio SAC e Servizio Territoriale di Ravenna.

Le emissioni convogliate afferiscono ai seguenti punti:

- E1 - Cogeneratore a gas naturale
- E2 - Torre di assorbimento ammoniacale
- E3 - Vent impianto up-grading a membrane
- E4 - Torcia di sicurezza

L'emissione E1- Cogeneratore a metano, è alimentato a gas naturale dalla rete, viene proposto un modulo ECOMAX 8 di AB, equipaggiato con motore endotermico a gas naturale Jenbacher della serie 316 JS-D02 di PTN pari a 2,092 MWth, in grado di una potenza elettrica nominale pari a 851 kWe (lordi), completo di caldaia a recupero del calore sensibile dei fumi e sistemi ausiliari. La potenza termica disponibile è pari 1,008 MWth. La linea scarico fumi si completa con il camino per la fuoriuscita dei gas in atmosfera, realizzato anch'esso con tubazioni in acciaio inox AISI 304, dimensionato con altezza di espulsione come indicato negli specifici parametri di riferimento. Il camino è caratterizzato da un tratto terminale che prevede un cappello tronco conico in sommità. I valori limite di emissione per questa tipologia di impianti sono definiti dall'allegato 1 alla parte V del D.lgs. 152/06, parte III, § 3 Motori fissi a combustione interna alimentati con combustibili gassosi.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE ALIMENTATO A METANO – PTN 2,092 MWth e PTE 851 kWe

Portata umida	3800	Nmc/h
Portata secca	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	480	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	95	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – TORRE DI ASSORBIMENTO AMMONIACA (Scrubber)

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	60	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca (espressa come NH ₃)	10	mg/Nmc
--	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO UPGRADING BIOMETANO -

Portata massima	664	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TORCIA DI EMERGENZA CHIUSA

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	1000	°C

La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011. ($5 < h < 6$).

E4 - Torcia di sicurezza (chiusa)

Campo di combustione: **40-60% volume di metano nel biogas**

Portata di biogas **max 2.000 Nm³/h**

Temperatura di combustione **1.000 °C**

Tempo di residenza **0,3 sec**

Pressione di alimentazione **20 mbar**

Altezza = **8 m**

Prescrizioni.

1. Per i punti di emissione indicati con E1 ed E2, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per il punto di emissione E3 – upgrading, nella fase di esercizio ordinario, dovrà essere effettuato un controllo di verifica del dato di progetto relativo alle emissioni in atmosfera di metano.
3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per

prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpaè SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpaè SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpaè SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaè APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpaè SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaè APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze

fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

13. **I camini di emissione afferenti ai punti E1, E2, E3** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di

altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene la Ditta è tenuta ad effettuare un **piano di monitoraggio delle emissioni odorigene che dovrà protrarsi per almeno 2 annualità (dall'entrata in esercizio dell'impianto) con cadenza stagionale**. Si richiede di trasmettere i risultati dei monitoraggi e un aggiornamento della valutazione odorigena al termine delle campagne di misura.
17. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **il 31/12/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
18. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 ed E2**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i periodi di utilizzo della torcia (E4).**

ALLEGATO B)

ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUB IRRIGAZIONE

Condizioni

Tutte le acque di processo, gli eluati e le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'impianto di produzione di biometano, tramite rete fognaria unitaria, verranno avviate alla vasca di rilancio del separato strippato e da qui utilizzate per raffreddare il digestato e pertanto l'insediamento non genererà scarichi idrici di nessun tipo.

Per quanto riguarda le acque reflue domestiche prodotte dal locale spogliatoi/servizi igienici la ditta ha optato per un sistema di trattamento dotato di ricircolo che non genera scarichi che di seguito si illustra.

- Il numero degli abitanti equivalenti derivanti dall'insediamento in relazione al numero massimo di dipendenti dichiarato all'atto della domanda (4 dipendenti) risulta essere di 2 AE;
- le acque reflue domestiche derivanti da lavabi e docce saranno trattate preventivamente all'interno di un degrassatore della capacità di 125 litri mentre le acque nere derivanti dai wc saranno trattate all'interno di una fossa Imhoff della capacità di 900 litri; da qui le acque reflue domestiche preventivamente trattate saranno inviate ad un sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale, costituito da 2 bacini in polietilene delle dimensioni totali di 10 m², e successivamente reimmesse in testa all'impianto attraverso una vasca di accumulo dotata di pompa di sollevamento;
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico/spogliatoio, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (2 AE).

Prescrizioni:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- tenuto conto che il corretto funzionamento del sistema di fitodepurazione dipende dal comportamento e dallo sviluppo delle piante dovranno essere piantumate essenze già ben sviluppate e provvedere alla periodica manutenzione sulle stesse, quale ad esempio la rimozione e sostituzione dei vegetali morti;

- per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- dovrà essere limitata al massimo l'ingresso di acque meteoriche nel bacino di fitodepurazione e dovrà essere fatta particolare attenzione alle pendenze del terreno circostante, prevedendo piccoli argini/cordoli perimetrali;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative delle acque reflue domestiche dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna e sarà soggetta ad una nuova valutazione circa l'idoneità dell'intero sistema di depurazione.

La planimetria della rete fognaria Rev.V01 di marzo 2025, costituirà parte integrante del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione unica.

La ditta, pur non generando scarichi idrici verso il reticolo idrografico esterno, ha predisposto un "Piano di Gestione dei piazzali" (Allegato 1 Elaborato 6 Revisione 3 – Dicembre 2022) dove sono descritte le modalità di gestione ordinarie degli stoccaggi e delle pulizie dei piazzali. Le verifiche dell'attuazione del suddetto "Piano", per le misure ordinarie di gestione, avviene attraverso la compilazione di due check list. Tale piano deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

ALLEGATO C)**Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione del digestato****(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);****Condizioni:**

La ricetta di alimentazione proposta rispetto a quella precedentemente approvata prevede le seguenti modifiche:

- inserire nuove biomasse quali insilati di mais (8.000 t/a), pollina avicola (4.459 t/a), liquame suino (7.000 t/a), cruscami (4.000 t/a), sottoprodotti lavorazione delle olive (400 t/a),
- ridurre il quantitativo di sottoprodotti di origine vegetale da 21.000 a 17.500 t/a - mantenere come tipologie di biomasse potenzialmente utilizzabili le vinacce essiccate, tritcale/sorgo, paglia e pula di riso;
- aumentare complessivamente il totale delle biomasse da 53.500 a 62.359 t/a;
- ridurre l'apporto di acqua da 27.375 a 18.250 t/a.

La ricetta di variante proposta è schematizzata nella tabella seguente in cui si riportano tipologia di biomassa prevista, quantità e gestione dello stoccaggio.

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	INSILATO DI MAIS	8.000,00	trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	VINACCE ESSICcate	0,00	
	TRITCALE/SORGO	0,00	
	PULA DI RISO	0,00	
	PAGLIA	0,00	
	SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE	17.500,00	deposito in trincea immediato caricamento all'impianto
	SOTTOPRODOTTI LAVORAZ. OLIVE	400,00	
	CRUSCAMI	4.000,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	POLLINA AVICOLA	4.459,00	deposito coperto
	LETTIERA AVICOLA	21.000,00	
	LIQUAME SUINO	7.000,00	prevasca
TOTALE BIOMASSE	TOTALE	62.359,00	
	ricircolo digestato	109.500,00	
	acqua	18.250,00	
	COADIUVANTI	7,00	
	TOTALE	190.116,00	

La quantità stimata totale di digestato prodotto è pari a 165.862 mc/a (454 mc/giorno). Dal trattamento di separazione con efficienza media si otterrà una fase solida pari al 20% e una fase liquida per il restante 80%. La fase liquida viene inviata al processo di strippaggio dell'ammoniaca e successivamente ricircolata in alimentazione dell'impianto nella misura di 300 t/giorno.

Valutati i calcoli presentati e i volumi complessivi degli stoccaggi destinati alle due frazioni di digestato, l'azienda è in grado di soddisfare i tempi minimi di stoccaggio richiesti dalla normativa, pari a 90 giorni per il digestato solido e 180 giorni per il digestato liquido.

Relativamente all'utilizzo agronomico del digestato prodotto si stima un contenuto complessivo di Azoto pari a 954.392 kg la cui ripartizione tra la fase liquida e la solida è pari rispettivamente al 75% e al 25% per un totale di 238.598 kg contenuto nel digestato solido destinato totalmente all'utilizzo agronomico e 715.794 kg presenti nel digestato liquido.

Considerato che l'82% di quest'ultimo è inviato all'impianto di strippaggio che ha un'efficienza di rimozione dell'azoto dell'85%, **si ottiene un quantitativo totale di azoto contenuto nel digestato liquido destinato a spandimento di 216.886 kg.** Da quanto dichiarato, risulta che **la Ditta ha in disponibilità 1.709 ettari di superficie utile di spandimento in zona ordinaria che possono coprire un quantitativo totale di azoto spandibile pari a 581.060 kg.** In conclusione garantisce la disponibilità di terreni sufficiente allo spandimento del totale di azoto prodotto ($238.598 + 216.886 = 455.484$ kg).

Prescrizioni:

- La gestione dei sottoprodotti agroindustriali, che hanno un tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere con la modalità "just in time" dunque di breve durata (non oltre 72h) con deposito in trincea e caricamento immediato all'impianto;
- Il deposito della pollina e della lettiera avicola è previsto all'interno dell'apposito capannone coperto e si conferma **il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo pari a 1600 t;**
- **L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;**
- **L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.